

Codice A1715A

D.D. 18 marzo 2024, n. 195

**Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Faunistico-Venatoria "CASCINA EMANUELE". Rinnovo della Concessione.**



**ATTO DD 195/A1715A/2024**

**DEL 18/03/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Faunistico-Venatoria “CASCINA EMANUELE”.  
Rinnovo della Concessione.

Visto l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.r.5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 364 dell'11.12.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata la concessione all'azienda faunistico-venatoria “Cascina Emanuele” di complessivi ha 1972.41.59, ubicata nei Comuni di Grondona e Borghetto Borbera, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore della società “Cascina Laura s.r.l.” nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig. GARRONE Alessandro, fino al 31.01.2006;

vista la determinazione dirigenziale n. 125 del 18.06.2003 con la quale si è preso atto del cambio d'intestazione della concessione della suddetta azienda dalla società “Cascina Laura s.r.l.” alla “Associazione Sportiva Cascina Emanuele” nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig. GARRONE Alessandro;

vista la determinazione dirigenziale n. 182 del 14.09.2005 con la quale si prendeva atto della

nomina del Sig. GARRONE Riccardo Presidente e legale rappresentante dell' "Associazione Sportiva Cascina Emanuele" in sostituzione *omissis* e si rinnovava la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Cascina Emanuele", fino al 31.01.2015;

vista la determinazione dirigenziale n. 437 del 21.05.2013 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. CLAVARINO Roberto quale Presidente e legale rappresentante dell' "Associazione Sportiva Cascina Emanuele" concessionaria dell'azienda funistico-venatoria "Cascina Emanuele" in sostituzione del Sig. *omissis*;

vista la determinazione dirigenziale n. 750 del 12.09.2014 con la quale si rinnovava la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Cascina Emanuele" fino al 31.01.2024;

vista la determinazione dirigenziale n. 970 del 25.10.2016 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig.ra Anna Maria Campi quale Presidente e legale rappresentante dell' "Associazione Sportiva Cascina Emanuele" concessionaria dell'azienda funistico-venatoria "Cascina Emanuele" in sostituzione del Sig. *omissis*, dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 1005/A1715A/2023 del 25.11.2023 con cui è stata rettificata, come da allegata planimetria, la superficie dell'AFV "Cascina Emanuele" da ettari 2041,5597 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 1050 del 01.12.2014 a ettari 2120,4441, di cui ettari 2064,5549 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2025;

vista l'istanza del 30/10/2023 n. Prot. 29924, con la quale la Sig.ra Anna Maria Campi ha richiesto il rinnovo della concessione;

preso atto della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

visto il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 14/03/2024, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

visto il verbale istruttorio del funzionario incaricato e conservato agli atti d'ufficio;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione per il periodo massimo concedibile secondo la normativa regionale vigente di anni 9, fino al 31 gennaio 2033;

constatato che l'azienda Faunistico-Venatoria "CASCINA EMANUELE" ricade all'interno del territorio del SIC IT1180009 "Strette della Val Borbera"- Variante di opera esistente.

vista la determinazione dirigenziale n. 300-2023 del 30 ottobre 2023 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese, che esprime, rispetto al rinnovo della concessione dell'azienda Faunistico-Venatoria "CASCINA EMANUELE" giudizio positivo di Valutazione d'incidenza, a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti indicati nella medesima determinazione;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo,

alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV -);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023", dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

## **DETERMINA**

- di procedere al rinnovo della concessione della A.F.V. "Cascina Emanuele" ubicata nei Comuni di Grondona, Borghetto Borbera e Roccaforte Ligure, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, con una superficie di ettari 2120,4441, di cui ettari 2064,5549 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2025, in favore della Sig.ra Anna Maria Campi, quale Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Cascina Emanuele, fino al 31.01.2033;

- di definire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 364 del 11.12.1998, nella determinazione dirigenziale n. 750 del 12.09.2014 di rinnovo della concessione al 31.01.2024 e nella determinazione dirigenziale n. 1005/A1715A/2023 del 25.11.2023 di ricalcolo della superficie in concessione e del Territorio Agro- Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i., nonché le ulteriori prescrizioni dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese, indicate nella determinazione dirigenziale n. 300-2023 del 30 ottobre 2023 che si intendono qui integralmente richiamate.

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Alessandria nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna  
selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto